



Promemoria sulla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

In caso di decisioni in materia di alimenti rese dopo il 1° gennaio 2011 e provenienti da uno Stato aderente alla Convenzione di Lugano (Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; RS 0.275.12) che devono essere eseguite in un altro Stato membro della Convenzione di Lugano, oltre alla decisione in materia di alimenti occorre presentare anche:

- un attestato compilato in base all'allegato V della Convenzione di Lugano (per le decisioni giudiziarie – da richiedere al tribunale che ha reso la decisione in questione)

oppure

- un attestato compilato in base all'allegato VI della Convenzione di Lugano (per gli accordi omologati dall'ARP – da richiedere all'autorità in questione)

Allegati V e VI in tedesco/francese/italiano/inglese:

<https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/publiservice/service/zivilprozessrecht/musterformulare.html>

Informazioni complementari sulla Convenzione di Lugano (testo e allegati in tutte le lingue ufficiali dell'UE, campo di applicazione territoriale):

<https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/depositaire/autres-conventions/convention-concernant-la-competence-judiciaire-la-reconnaissance-et-l-execution-des-decisions-en-mati%C3%A8re-civile-et-commerciale.html>

Berna, il 1 gennaio 2016